

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1895 DELLA COMMISSIONE****del 7 novembre 2019****relativa al riconoscimento di alcune isole del Portogallo come indenni dalla varroasi e che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2013/503/UE***[notificata con il numero C(2019) 7905]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo l'articolo 15 della direttiva 92/65/CEE, uno Stato membro che si ritenga totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie di cui all'allegato B della stessa direttiva deve sottoporre alla Commissione le opportune giustificazioni, in base alle quali verrà adottata una decisione che riconosce tale Stato membro o parte del suo territorio come indenne e saranno precisate le garanzie complementari esigibili negli scambi.
- (2) La varroasi delle api mellifere è elencata con il nome «varroasi» nell'allegato B della direttiva 92/65/CEE e la decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione <sup>(2)</sup> ha già riconosciuto alcuni territori degli Stati membri come indenni da tale malattia. Tali territori sono elencati nell'allegato della decisione di esecuzione 2013/503/UE insieme alle garanzie complementari richieste per gli scambi.
- (3) Il Portogallo ha invitato la Commissione a riconoscere le isole di Corvo, Graciosa, São Jorge, Santa Maria, São Miguel e Terceira dell'arcipelago delle Azzorre come indenni da varroasi, ha chiesto che siano definite garanzie complementari per gli scambi corrispondenti a quelle richieste a livello nazionale e ha presentato le opportune giustificazioni previste all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 92/65/CEE a sostegno della sua richiesta.
- (4) Alla luce delle giustificazioni dettagliate presentate dal Portogallo, le isole di Corvo, Graciosa, São Jorge, Santa Maria, São Miguel e Terceira dovrebbero essere considerate territori del Portogallo indenni dalla varroasi e inserite nell'elenco dell'allegato della decisione di esecuzione 2013/503/UE insieme alle garanzie complementari richieste per gli scambi.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/503/UE.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione, dell'11 ottobre 2013, relativa al riconoscimento di parti dell'Unione come indenni dalla varroasi nelle api e che stabilisce le garanzie complementari richieste per gli scambi all'interno dell'Unione e per le importazioni a tutela della loro indennità da tale malattia (GU L 273 del 15.10.2013, pag. 38).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nella tabella figurante nell'allegato della decisione di esecuzione 2013/503/UE, tra le voci relative alla Finlandia e al Regno Unito, è inserita la voce seguente:

PT	Portogallo	Isola di Corvo	PT01300 FLORES (SANTA CRUZ)	Api ( <i>Apis mellifera</i> ) in qualsiasi fase del ciclo di vita, compresi sciame, regine, colonie e telai e alveari già utilizzati
		Isola di Graciosa	PT05200 GRACIOSA (SANTA CRUZ DA GRACIOSA)	
		Isola di São Jorge	PT02700 SAO JORGE (VELAS)	
		Isola di Santa Maria	PT02500 SANTA MARIA (VILA DO PORTO)	
		Isola di São Miguel	PT02600 SAO MIGUEL (PONTA DELGADA)	
		Isola di Terceira	PT02800 TERCEIRA (ANGRA DO HEROISMO)	

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2019

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*